

ON.LE TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

GIUDICE UNICO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 COD. PROC. CIV. nell'interesse dei prof.ri,

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	Provincia di inserimento	CLASSI DI CONCORSO
ALFIERO	ANTONIO	██████████	ROMA	B-17,B-15
CASALI	EMANUELE	██████████	ROMA	A-30, AJ56, ADMM

tutti rappresentati e difesi – come da procure in calce al presente atto – dall'avv.

Guido Marone (cod. fisc. MRNGDU78L18F839D), presso il cui studio elettivamente domiciliario in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

(ricorrenti)

CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.;
l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t.,
l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale per la provincia di Roma, in persona del Dirigente p.t.

(amministrazioni resistenti)

E NEI CONFRONTI di tutti i docenti inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente per la Provincia indicata in epigrafe, valide per il biennio 2022/2024, con riferimento alle classi concorsuali richieste dai ricorrenti

(resistenti – litisconsorti)

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

A) PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO dei ricorrenti ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nonché nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la Provincia indicata in epigrafe, valide per il biennio 2022/2024 e successivi aggiornamenti, quali docenti abilitati all'insegnamento in quanto in possesso di un'anzianità di servizio pari a 3 annualità complete svolte con incarichi di docenza a tempo determinato nel medesimo profilo di inquadramento (ruolo docente), calcolate anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124, con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli culturali e di carriera, in relazione alle rispettive classi di concorso come meglio indicato in epigrafe;

B) CONSEGUENTEMENTE PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento derivante dal possesso congiunto del titolo di studio che consente l'accesso alla rispettiva classe concorsuale ai sensi del d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nonché di un'anzianità di servizio pari a 3 annualità complete svolte con incarichi di docenza a tempo determinato nel medesimo profilo di inquadramento (ruolo docente), calcolate anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124;

C) PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento dei ricorrenti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nonché nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, in relazione alle rispettive classi di concorso e provincia come meglio indicato in epigrafe;

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

D) IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: **a)** l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, recante la procedura di inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2022/2024; **b)** l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, recante la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2020/2022; **c)** il Decreto Dipartimentale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, prot. n. 000858 del 21 luglio 2020; **d)** il DM 15 luglio 2019 n. 666, recante «*Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente*»; **e)** il D.M. 1° giugno 2017 n. 374 recante «*Riapertura graduatorie d'istituto II e III fascia personale docente ed educativo*»; **f)** il DM 3 giugno 2015 n. 326, recante «*Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente*»; **g)** le graduatorie provinciali per le supplenze, nelle more aggiornate in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, nella

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

parte in cui escludono i ricorrenti; **h)** le graduatorie di istituto, nelle more aggiornate in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, nella parte in cui escludono i ricorrenti; **i)** di provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata respinta l'istanza di inserimento in prima fascia presentata dai ricorrenti; **l)** qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

F A T T O

I ricorrenti sono tutti docenti precari che da anni svolgono le funzioni di insegnamento alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica statale in virtù di contratti a tempo determinato (cd. supplenze) loro assegnati in quanto regolarmente inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto, avendo così potuto sinora maturare un'anzianità di servizio pre-ruolo almeno triennale in virtù di incarichi annuali ovvero sino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, ovvero di incarichi di durata equivalente all'annualità completa ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124 (**doc. 1**).

I ricorrenti, quindi, hanno potuto acquisire un consistente bagaglio di esperienze professionali e di competenze precipue nell'ambito della didattica, soprattutto per quanto concerne la progettazione degli interventi formativi, di gestione delle classi, di cooperazione con gli organi della comunità scolastica, ecc.

Con Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020 n. 60 (**doc. 2**), il Ministero resistente disciplinava la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie d'istituto, valide per il biennio 2020/2022, introdotte dall'art. 1,

co. 1 *quater* del d.l. 29 ottobre 2019, n. 126 (conv. dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159).

Con tale intervento legislativo di riforma, infatti, il Legislatore aveva disposto che alla copertura del fabbisogno annuale dell'Amministrazione scolastica per posti rimasti vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo (incarichi annuali), ovvero solo disponibili (incarichi fino al completamento delle attività didattiche), come previsti dall'art. 4, commi 1 e 2 della L. 3 maggio 1999 n. 124, si provvedesse mediante il conferimento di incarichi in scorrimento di graduatorie provinciali *ad hoc*, restando riservate alle graduatorie di istituto le sole supplenze brevi e non programmabili all'avvio dell'anno scolastico.

In una logica di interpretazione sistematica della normativa primaria vigente, peraltro, vale considerare come l'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019, n. 126 (conv. dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159) avesse altresì previsto un'apposita procedura straordinaria di reclutamento riservata appunto al personale docente in possesso di almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive.

Inopinatamente, tuttavia, nel disciplinare la costituzione delle graduatorie provinciali in questione il Ministero resistente non teneva in alcuna considerazione la necessità di fornire adeguata tutela alla posizione giuridica vantata dai docenti precari che, in ragione dell'anzianità di servizio maturata, devono considerarsi abilitati all'insegnamento in quanto aventi diritto alla stabilizzazione della propria posizione lavorativa.

L'art. 3, commi 5 e 6 dell'O.M. 10 luglio 2020 n. 60, infatti, disponeva che le suddette graduatorie fossero suddivise in due distinte fasce: la prima veniva

riservata al personale munito di specifico titolo di abilitazione; nella seconda, invece, potevano inserirsi indistintamente i docenti che, in una al titolo di studio valido ai fini dell'accesso all'insegnamento, vantassero alternativamente il possesso dei 24 CFU di cui all'art. 5, co. 1 lett. b) del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, l'abilitazione su altra classe di concorso o ordine di studi, ovvero infine l'inserimento nella terza fascia delle precedenti graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

Pertanto, non veniva in alcun modo valorizzata l'anzianità di servizio almeno triennale ai fini dell'inserimento nelle distinte fasce che, evidentemente, attribuiscono una diversa priorità di nomina.

Con D.M. 21 luglio 2020 n. 858 (**doc. 3**), successivamente pubblicato sul sito istituzionale, il Ministero dell'Istruzione stabiliva le modalità e i termini di presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali, che non consentivano di indicare l'anzianità di servizio triennale quale titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento onde poter essere collocati nella prima fascia.

Con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 (**doc. 4**) il Ministero dell'Istruzione e del Merito disciplinava le modalità di inserimento/aggiornamento delle suddette graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie d'istituto, valide per il biennio 2022/2024.

I ricorrenti, quindi, si vedevano costretti ad inoltrare la domanda in via telematica per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie provinciali, dichiarando il servizio prestato per la valutazione dei titoli e la conseguente attribuzione del punteggio spettante (**doc. 5**).

All'esito dell'esame delle domande pervenute e in attuazione dell'illegittima disciplina regolamentare, gli Uffici Scolastici competenti per territorio pubblicavano le graduatorie provinciali per le supplenze, nelle quali i ricorrenti figuravano ingiustamente collocati nella seconda fascia (**doc. 6**).

* * * * *

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

DIRITTO

I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In rito va evidenziato che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi, in quanto involge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo costituitosi in capo ai ricorrenti in virtù di disposizioni normative, di rango primario e soprattutto di derivazione comunitaria, di cui si chiede l'applicazione.

Orbene, costituisce ormai *ius receptum* che il corretto riparto di giurisdizione in questa materia vada individuato in ragione della tipologia di pretesa azionata. Secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata, infatti, *«Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo*

quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario» (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968).

Ne deriva che se la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria, come nel caso di specie, vengono necessariamente in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

In tal senso, le controversie finalizzate al riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie di istituto, proprio perché non involgenti l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative, sono attratte nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

Come rilevato da giurisprudenza amministrativa costante, *«Le controversie aventi a oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie per il conferimento d'incarichi a tempo determinato e indeterminato del personale amministrativo, tecnico e*

*ausiliario della scuola sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo atteso che la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi» (da ultimo, TAR Piemonte, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 445. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 4847).*

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 4 TER DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22 (CONV. CON L. 6 GIUGNO 2020 N. 41). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 QUATER DEL D.L. 29 OTTOBRE 2019 N. 126 (CONV. CON L. 20 DICEMBRE 2019 N. 159). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE E DEGLI ARTT. 1 E 11, CO. 14 DELLA L. 3 MAGGIO 1999 N. 124. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE E DEI PRINCIPI COMUNITARI SANCITI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE IN TEMA DI DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE DEI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE E DEI PRINCIPI COMUNITARI SANCITI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE IN TEMA DI VALORIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA MATURATA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA

La condotta del Ministero resistente è illegittima nella parte in cui non riconosce l'anzianità di servizio triennale maturata nel medesimo profilo di inquadramento (ruolo docente) quale requisito equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai fini dell'inserimento in prima fascia nelle graduatorie provinciali di cui è causa,

così svilendo di fatto la consistente esperienza professionale acquisita dai ricorrenti.

In modo del tutto irragionevole, infatti, i docenti precari che da anni fanno fronte concretamente alle esigenze di organico e assicurano la regolare erogazione del servizio scolastico vengono equiparati a candidati che, pur non avendo mai espletato attività di insegnamento, hanno di recente acquisito i 24 CFU previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 ovvero l'abilitazione in altra classe di concorso.

Al contrario, l'anzianità viene presa in considerazione nei soli limiti della valutazione del punteggio attribuibile per i titoli dichiarati, così potendo essere "compensata" con eventuali titoli formativi, e non invece in vista della giusta collocazione nelle distinte fasce in cui si articolano le graduatorie *de quibus*, da cui deriva come noto una priorità di nomina.

Ai fini di un corretto inquadramento della vicenda dedotta in giudizio, preme rimarcare come la distinzione in fasce proposta nell'O.M. n. 60/2020 e nella successiva O.M. 112/2022 non sia affatto imposta dalla normativa primaria, la quale, sul punto, prevede unicamente che sia assegnata preferenza ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (oramai per la gran parte estinte).

In altri e più chiari termini, non vi è alcun vincolo giuridico derivante dalla normativa primaria di settore che imponeva al Ministero resistente di riservare la prima fascia ai soli docenti muniti di titolo abilitativo all'insegnamento.

Orbene, nel disciplinare la composizione delle graduatorie di cui è causa il Ministero resistente ben avrebbe dovuto conformarsi ai principi costituzionali

nonché ai principi di derivazione comunitaria che sanciscono il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, offrendo la giusta tutela alla posizione giuridica dei docenti precari che vantano un'anzianità di servizio almeno triennale.

E' noto inoltre che le funzioni assegnate ai docenti precari non presentano alcuna differenza sostanziale rispetto a quelle espletate dai docenti di ruolo, diverso essendo solo il termine di durata del relativo contratto di lavoro, come oramai affermato da costante giurisprudenza comunitaria, chiamata più volte a dichiarare l'illegittimità della normativa nazionale di settore rispetto al divieto di discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, sono intervenute plurime decisioni della Corte di Giustizia (i cui principi costituiscono fonte di diritto) e, in linea con tali pronunciamenti, anche del Giudice nazionale, che hanno definito lo *status* giuridico di tali docenti sia ai fini del reclutamento, siccome aventi diritto alla stabilizzazione a fronte della reiterazione ingiustificata di incarichi a tempo determinato, sia ai fini dell'equiparazione delle condizioni di impiego al personale di ruolo.

In particolare, a conferma della piena comparabilità delle mansioni svolte dai docenti precari, è stato rimarcato come *«le mansioni svolte dalla ricorrente nel procedimento principale durante gli anni in cui ha lavorato nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato erano identiche a quelle che le sono state affidate in qualità di dipendente pubblico di ruolo. Consta tuttavia che la*

ricorrente nel procedimento principale non ha vinto un concorso generale per l'accesso alla pubblica amministrazione. Il giudice del rinvio si chiede se una simile circostanza oggettiva implichi minori competenze professionali, tali da tradursi, in particolare durante i periodi iniziali di insegnamento, in una qualità delle prestazioni fornite inferiore rispetto a quella dei dipendenti pubblici di ruolo selezionati mediante un concorso. Si deve tuttavia considerare che il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo. Peraltro, l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (cfr. ex multis Corte di Giustizia UE, 20 settembre 2018, in causa C-466/17, Motter, punti 31 – 34, e precedenti conformi ivi citati).

Come da ultimo affermato anche dal Giudice amministrativo, inoltre, «è appena il caso di ricordare che l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i

principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo). Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2020 n. 4167).

In tal senso, se l'anzianità di servizio costituisce un presupposto discriminante per la partecipazione a tornate concorsuali riservate per il reclutamento del personale docente, essendo la *ratio* dell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 chiaramente quella di assicurare una doverosa protezione giuridica ai lavoratori precari, non è dato comprendere perché tale condizione sia stata del tutto ignorata nella determinazione dei requisiti di inserimento nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze.

Appare quindi paradossale e illogica, oltre che fortemente contraddittoria, la disciplina impugnata che non tiene in alcuna considerazione l'esperienza professionale comunque acquisita dai docenti precari nel concreto espletamento delle funzioni, pienamente equiparabili a quelle svolte dal personale di ruolo, come accertato dalla Corte di Giustizia UE (cfr. Corte di Giustizia UE, 20 settembre 2018, in causa C-466/17, *Motter*, punti 31 – 34, cit.).

Del resto, è noto che nell'ordinamento comunitario il bagaglio di capacità, competenze e conoscenze che sono il frutto dell'esperienza maturata in un arco temporale almeno triennale, assume un valore dirimente nel riconoscimento delle qualifiche professionali.

In tal senso, l'art. 3, co. 3 della direttiva 2005/36/Ce (modificata e integrata dalla direttiva 2013/55/Ue) statuisce che *«è assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo»*.

Ne deriva che l'aver effettivamente erogato prestazioni connesse ad una attività regolamentata in uno Stato membro, ancorché il lavoratore sia privo del titolo di formazione ivi richiesto, assume valore del tutto equipollente alla qualifica prevista per la relativa professione.

La finalità di tale disposizione è da ricercare appunto nella necessità di riconoscere il consolidamento della posizione lavorativa di un soggetto al quale, in concreto e per un lungo lasso temporale, è stato consentito di esercitare una attività regolamentata.

La norma in parola, ancorché avente uno specifico ambito di applicazione, esprime tuttavia un principio di ordine generale che è volto a garantire una condizione di piena tutela ai lavoratori, in un'ottica sostanzialista che evita un approccio meramente formalistico delle qualifiche professionali onde scongiurare il rischio

che i titoli di formazione possano costituire soltanto un ingiustificato ostacolo alle libertà di circolazione e di stabilimento sancite dai Trattati comunitari.

Con ogni evidenza, quindi, il principio *de quo*, imponendo di assegnare rilevanza giuridica all'anzianità di servizio almeno triennale in possesso di quei docenti precari ai quali la stessa Amministrazione scolastica ha chiesto di impegnarsi per far fronte alle esigenze di servizio.

Alla luce di quanto rilevato, pertanto, ben si comprende l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, di cui si chiede la disapplicazione, che finiscono per mortificare il personale precario, svilendo il bagaglio di competenze e conoscenze da questi acquisite e collocandoli in graduatoria alla pari di docenti che sono privi di qualsiasi esperienza sul campo.

Inoltre, si ribadisce come l'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019, n. 126 (conv. dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159) abbia altresì previsto un'apposita procedura straordinaria di reclutamento riservata appunto al personale docente in possesso di almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, così valorizzando l'anzianità di carriera, e quindi l'effettiva qualificazione professionale maturata nel concreto svolgimento delle funzioni, ai fini dell'accesso al ruolo.

Del resto, chiamato a pronunciarsi su identica questione, il Giudice ordinario ha già avuto modo di censurare il comportamento tenuto dal Ministero resistente.

In particolare, è stato chiaramente affermato che: *“Il concetto normativo di titolo di abilitazione all'insegnamento è stato ridefinito dal D.Lgs.n. 59 del 2017 (...). E' quindi il legislatore ad aver previsto che, nella nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi pubblici, l'abilitazione – fino ad ora intesa come conseguimento*

dei TFA, PAS e SSIS – sia sostituita dal requisito dei 24 CFU ovvero dei tre anni di servizio” (Tribunale di Cosenza Sez. Lavoro e Previdenza, dott.ssa Silvana D. Ferrentino, Sentenza del 08 gennaio 2021 - **doc. 7**).

Alla luce dei principi sanciti dalle direttive comunitarie in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali (direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ue) e di protezione dei lavoratori a tempo determinato (direttiva 1999/70/Ce), come interpretate dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. *ex multis* Corte di Giustizia UE, 26 novembre 2014, in cause C-22/13, C-61/13, C-418/13), il mancato inserimento in I fascia delle GPS risulta gravemente lesivo del diritto dei ricorrenti allo svolgimento dell'attività di insegnamento, riducendo drasticamente le *canches* di ottenere incarichi di supplenza siccome posti in concorrenza con docenti privi di anzianità di servizio.

* * * * *

QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Come rilevato, nessuna norma di rango primario prescrive l'attuale composizione in fasce delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze, né tanto meno prevede che l'inserimento in prima fascia sia riservato soltanto al personale in possesso di abilitazione all'insegnamento. Di contro, il complesso ordinamentale costituzionale e comunitario impongono di offrire adeguata tutela alla posizione giuridica dei docenti precari che da anni operano in condizioni di perdurante precariato, maturando un'anzianità di servizio almeno triennale che, evidentemente, legittima addirittura la pretesa alla stabilizzazione nei ruoli dell'Amministrazione statale.

16

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Ad ogni modo, in via gradata e per mero tuziorismo, previa deliberazione sulla istanza cautelare (cfr. Corte cost., Ord. 27 gennaio 2006, n. 25), si solleva sin d'ora l'eccezione di incostituzionalità degli artt. 4 della L. 3 maggio 1999 n. 124, come modificato dall'art. 1 *quater* del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. con L. 20 dicembre 2019 n. 159), nonché dell'art. 2, co. 4 *ter* del d.l. 8 aprile 2020 n. 22 (conv. con L. 6 giugno 2020 n. 41), se e qualora interpretabili nel senso di escludere l'anzianità di servizio almeno triennale quale requisito di inserimento in prima fascia, per violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), nonché per violazione dei principi comunitari (art. 117 Cost.) in tema di divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/Ce e di riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla direttiva 2005/36/Ce (come modificato dalla direttiva 2013/55/Ue).

* * * * *

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

I ricorrenti, tutti rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono a codesto On.le Tribunale affinché, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia così provvedere:

A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO dei ricorrenti ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la Provincia indicata in epigrafe, valide per il biennio 2022/2024 e successivi aggiornamenti, quali docenti abilitati

17

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

all'insegnamento in quanto in possesso di un'anzianità di servizio pari a 3 annualità complete svolte con incarichi di docenza a tempo determinato nel medesimo profilo di inquadramento (ruolo docente), calcolate anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124, con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli culturali e di carriera, in relazione alle rispettive classi di concorso come meglio indicato in epigrafe;

B) CONSEGUENTEMENTE ACCERTARE E DICHIARARE il valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento derivante dal possesso di un'anzianità di servizio pari a 3 annualità complete svolte con incarichi di docenza a tempo determinato nel medesimo profilo di inquadramento (ruolo docente), calcolate anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124;

C) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento dei ricorrenti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda delle graduatorie d'istituto, in relazione alle rispettive classi di concorso e provincia come meglio indicato in epigrafe;

D) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O COMUNQUE DISAPPLICARE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:) l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, recante la procedura di inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124,

e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2022/2024; **b)** l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, recante la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2020/2022; **c)** il Decreto Dipartimentale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, prot. n. 000858 del 21 luglio 2020; **d)** il DM 15 luglio 2019 n. 666, recante *«Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»*; **e)** il D.M. 1° giugno 2017 n. 374 recante *«Riapertura graduatorie d'istituto II e III fascia personale docente ed educativo»*; **f)** il DM 3 giugno 2015 n. 326, recante *«Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»*; **g)** le graduatorie provinciali per le supplenze, nelle more aggiornate in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, nella parte in cui escludono i ricorrenti; **h)** le graduatorie di istituto, nelle more aggiornate in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, nella parte in cui escludono i ricorrenti; **i)** di provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata respinta l'istanza di inserimento in prima fascia presentata dai ricorrenti; **l)** qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminabile, attiene a controversia concernente rapporti di pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta del 50%, pari ad € 259,00.

In via istruttoria, si offre in comunicazione la seguente documentazione di cui si chiede l'ammissione:

- doc. 1 Contratti di docenza stipulati dai ricorrenti;
- doc. 2 O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 disciplinante la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie d'istituto, valide per il biennio 2020/2022;
- doc. 3 Nota dirigenziale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 0000858 del 21 luglio 2020;
- doc. 4 O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 disciplinante la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie d'istituto, valide per il biennio 2022/2024;
- doc. 5 Domanda di inserimento in II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) compilate dai ricorrenti;
- doc. 6 Estratto graduatorie GPS attestante l'inserimento dei ricorrenti nella II fascia;
- doc. 7 Sentenza Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro e Previdenza, dott.ssa Silvana D. Ferrentino, del 08 gennaio 2021;

20

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Napoli, 2 dicembre 2022

(avv. Guido Marone)

**ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 COD.
PROC. CIV.**

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore dei ricorrenti,

PREMESSO CHE

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento dei ricorrenti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), costituite ex O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 per il conferimento di incarichi di supplenza, valide per il biennio 2022/2024 e successivi aggiornamenti, in quanto docenti abilitati all'insegnamento, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, dovendo ritenersi tali i docenti già inseriti nonché altri eventuali aspiranti, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

21

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

- tale modalità, quindi, potrebbe risultare incompleta o comunque dilatare notevolmente i tempi processuali, anche in ragione del numero consistente di possibili contraddittori, e soprattutto potrebbe essere inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza media in capo al potenziale convenuto a che prenda costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali (G.U., FAL, ecc.);
- peraltro, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce un semplice sunto del ricorso, di tal ch  essa comunque   suscettibile di ingenerare una disparit  di trattamento sostanziale con il destinatario della notifica mediante le forme ordinarie, che dispone del testo integrale del ricorso, potendo cos  valutare pi  agevolmente l'interesse a costituirsi in giudizio;
- secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, quindi, l'onere di integrazione del contraddittorio pu  essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;
- al riguardo, infatti,   stato rilevato che *«[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonch  la peculiarit  del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei pi  a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]» (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ordinanza del 1° settembre 2011);

- ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., il Giudice può prescrivere ed autorizzare la notifica in modo diverso da quello stabilito dalla legge, prescrivendo la forma più idonea in ragione della sussistenza di particolari circostanze e/o esigenze di maggiore celerità;

FA ISTANZA

a codesto on.le Giudice affinché, verificati i presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 151 cod. proc. civ., voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei possibili controinteressati, e in particolare affinché voglia così provvedere:

a) autorizzare la notifica del ricorso ai controinteressati/litisconsorti, dai individuarsi i tutti i docenti potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento della domanda (siccome inseriti o aspiranti ad essere inseriti nelle suddette graduatorie) mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet istituzionale del Ministero resistente e degli Uffici Scolastici Regionali chiamati in causa, appositamente dedicato alla comunicazione dei ricorsi proposti.

Con ossequio

Napoli, 2 dicembre 2022

(avv. Guido Marone)